

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Comitato Regionale per le Comunicazioni

| | |
|-------------|--------------|
| DELIBERA n. | 9/2013 |
| TITOLO | 1.10.21/1092 |
| | 1.10.4 |
| LEGISLATURA | IX |

Il giorno 7 febbraio 2013 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANLUCA GARDINI
GIUSEPPE BETTINI

Presidente
Vicepresidente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA N. 33/2012 DI DEFINIZIONE DELLA
CONTROVERSIA XXX / H3G X



Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l' "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA l'istanza depositata in data 10 dicembre 2012 (titolo n. 1.10.21/1092), con la quale H3G X con sede legale in XXX, Via XXX ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna il riesame in autotutela della delibera n. 33/2012 di definizione della controversia tra XXX e H3G X;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 51081/2012);

VISTA la replica autorizzata del 07 gennaio 2013 (prot. 28636/2012);

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO il parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio, dott.ssa Primarosa Fini.





A voti unanimi

RITENUTO

che non sussistano, in fatto ed in diritto, motivi per una rivalutazione del proprio operato.

DELIBERA

- 1) il rigetto dell'istanza presentata da H3G X;
- 2) la conferma della propria delibera n. 33/2012 di definizione della controversia tra XXX e H3G X.

La presente delibera è notificata alle parti .

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il Presidente

Prof. avv. Gianluca Gardini

Il Segretario

Dott.ssa Primarosa Fini



Viale Aldo Moro, 44 – 40127 – Bologna tel. 051 527 6377/6597 fax 051 527 5059
corecom@regione.emilia-romagna.it
PEC: corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/corecom